



COMUNE di PARABIAGO
PROVINCIA DI MILANO

Cap.20015 - P.zza della Vittoria, 7 - Tel. (0331) 551.717 - 552.750 - C.F.01059460152

REGOLAMENTO COMUNALE
di
POLIZIA MORTUARIA

(aggiornato con le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285)

Approvato con delibera di C.C. n° 20 del 22 Marzo 1991 e successive modificazioni ed integrazioni:

- Delibera di C.C. n° 51 del 26 Maggio 1994,
- Delibera di C.P. n° 29 del 20 Luglio 1995,
- Delibera di C.C. n° 49 del 26 Giugno 2003;
- Delibera di C.C. n°51 del 6.10.2007;
- Delibera di C.C. n°32 del 3.6.2008;
- Delibera di C.C. n°5 del 7.1.2010;
- Delibera di C.C. n°88 del 30.11.2010;
- Delibera di C.C. n°5 del 2.2.2015;
- Delibera di C.C. n°11 del 3.3.2015.

Capitolo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E RICONOSCIMENTO DEI DECESSI

Art. 1.

I familiari o chi per essi, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne facciano parte il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile, domicilio ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 2.

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 3.

In ogni caso di decesso, sia reale che presunto, dovrà essere richiesto l'intervento di un medico che disporrà per i successivi provvedimenti.

Art. 4.

A termini della lettera **a)** dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.1990, n. 285, i medici curanti o necroscopi devono, in ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

Tale denuncia deve essere fatta, entro le 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

Quando sussista o sorga comunque il sospetto di morte dovuta a reato, la denuncia deve pure essere fatta all'Autorità Giudiziaria, a termini dell'articolo 365 del Codice Penale, da parte del medico, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento, a cura del Sindaco.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 5.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per il territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6.

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni di medico necroscopo di cui all. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Unita` Sanitaria locale competente.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9, e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10.09.1990, n. 285, e comunque non dopo le 30 ore.

Il medico ha il compito di accertare la morte e di redigere il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Art. 7.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanita`, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unita` Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

Art. 8.

Acquisito il certificato di cui all'articolo 141 R.D. 09.07.1939 n. 1238 il Sindaco, o per esso l'Ufficiale allo stato civile, autorizzera` le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e nelle forme di cui alla normativa vigente, sentito il Coordinatore Sanitario della U.S.S.L..

Art. 9.

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, tanto il medico curante che il necroscopo hanno l'obbligo di denunciare anche il semplice sospetto al Sindaco ed all'Autorita` Giudiziaria.

In tal caso l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sara` subordinata a nulla osta della Autorita` Giudiziaria, che disporra` per ogni altro provvedimento.

Art. 10.

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvedera` per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 11.

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il sesto mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il settimo mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verra` indicata l'eta` di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto.

I permessi di trasporto e seppellimento dei prodotti abortivi di presunta eta` di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di eta` intrauterina e che all'Ufficio di Stato Civile non siano stati dichiarati come " nati morti ", sono rilasciati dall'Unita` Sanitaria locale.

Nel cimitero si dovra` riservare uno spazio per il seppellimento degli anzidetti prodotti del concepimento e dei nati morti.

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 12.

Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15.02.61, n. 83.

Debbono altresì essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico scientifici.

Il Coordinatore Sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussiste il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente o incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

I risultati debbono essere notificati dagli operatori al Sindaco, per la eventuale rettifica, da parte dell'Unità Sanitaria locale, della scheda di morte.

Art. 13.

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 16 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale, pubblicate con Regio Decreto 28 maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Quando, come causa di morte, risulta una malattia infettiva diffusiva il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco o all'Unità Sanitaria locale ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione alla Autorità Giudiziaria.

Capitolo II

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 14.

Nessun cadavere puo` essere chiuso in cassa, ne` essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne` essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avra` accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 15.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 14.

Art. 16

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanita`, o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario, il Sindaco puo` ridurre il tempo di osservazione, nell'uo del decesso o nella apposita` camera mortuaria, a meno di 24 ore.

Art. 17.

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanita`, il Coordinatore sanitario dell'Unita` Sanitaria Locale adotta le misura cautelative necessarie.

Art. 18.

In un locale nell'ambito del cimitero, distinto dalla camera mortuaria, si possono ricevere e tenere in osservazione i cadaveri:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte, dove sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

L'osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi avra` luogo in modo da evitare la contaminazione ambientale, secondo prescrizione dell'Unita` Sanitaria locale.

Art. 19.

I parenti o chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alla lettera **a)** del precedente articolo 18.

Nel caso di deceduti di cui al comma **b)** del precedente articolo 18, l'assistenza al cadavere potra` avvenire solo a seguito di autorizzazione della competente Autorita` Giudiziaria.

Nei casi di salme non assistite direttamente sara` assicurata sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 20.

Un ulteriore locale, distinto dal precedente deposito di osservazione, di cui all'articolo 18, dovrà essere adibito ad obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a)** mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b)** deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c)** deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività .

Art. 21.

I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolari edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Capitolo III

DISPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 22.

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere puo` essere rimosso dopo aver assolto alle disposizioni di legge per la deposizione nel feretro.

Art. 23.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere; possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 24.

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 25.

Ogni salma destinata alla inumazione deve essere chiusa in cassa di legno dolce, con pareti non inferiori a cm. 2 e le caratteristiche di cui all'articolo 75 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.90, n. 285.

Qualora la salma provenga da altro Comune contenuta in doppia cassa, prima di procedere al seppellimento, si devono praticare alcuni fori nella cassa metallica per favorire la normale decomposizione del cadavere.

Per le tumulazioni, anche temporanee, in tombe o cappelle private, i cadaveri dovranno essere chiusi in cassa metallica non inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,50 mm. se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta, e quindi in altra cassa di legno con pareti spesse non meno di 25 mm.

Le operazioni di cui al comma precedente devono avvenire alla presenza di personale della U.S.S.L..

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sara` collocata una targa di piombo con nome e cognome del defunto ed anno di morte, impresso a martello.

La targa portera` ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

Capitolo IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 26.

Dal 01.07.2003, l'esercizio del servizio trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale sarà esercitato da tutte le imprese in possesso di Autorizzazione in corso di validità a svolgere l'attività sul territorio Regionale (rilasciata dal Comune ove hanno sede commerciale i soggetti di cui all'art.8 della L.R. n°22 del 18.11.2003) – ai sensi del vigente Regolamento della Regione Lombardia n°6 del 9.11.2004, in materia di attività funebri e cimiteriali.

Il servizio di trasporto sarà a carico del Comune nel caso di salma di persona indigente, appartenente a famiglia non abbiente (situazione che dovrà essere debitamente documentata dall'ufficio servizi sociali), o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari; sarà a pagamento negli altri casi ed il prezzo delle prestazioni dovrà essere corrisposto dall'utente direttamente all'impresa interpellata e in possesso dei requisiti necessari.

Art. 27.

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, nella camera mortuaria, e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 28.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che l'Autorità Sanitaria non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità Sanitaria locale dispone le necessarie misure protettive per il suo trasporto, trattamento e destinazione.

Art. 29.

I trasporti funebri debbono, di regola, svolgersi secondo gli orari determinati e resi noti dal Sindaco, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite le funzioni religiose.

Art. 30.

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, salvo autorizzazioni particolari rilasciate dal Sindaco, né possono essere interrotte da persone, veicoli o altro.

Art. 31.

Per il trasporto ordinario delle salme fuori del Comune, sia all'estero che in altro comune, dovranno essere osservate scrupolosamente, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme stesse devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 c.c. di formalina F.U..

Negli altri mesi dell'anno tali prescrizioni si applicano alle salme che devono essere trasportate in localita` che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto si esegue dopo 48 ore dal decesso.

Art. 32.

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovra` farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre localita` onoranze o cerimonie funebri religiose con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finche` non sara` stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica e` autorizzato dal Sindaco che ne da` comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare, per onoranze.

Art. 33.

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalita` di registrazione di cui all'articolo n. 7 del presente regolamento.

Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potra` restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario, su autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di provenienza.

Il trasporto delle salme per uno degli Stati esteri aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10.02.1937 e` autorizzato dal Prefetto, col visto dell'Autorita` consolare del Paese di destinazione.

Il trasporto delle salme da uno dei paesi stessi e` autorizzato dalla competente autorita` del luogo, col visto dell'Autorita` consolare italiana.

L'introduzione o l'estradizione di salme da o per altri Stati esteri e` sempre autorizzata dal Prefetto della Provincia in cui la salma e` diretta o si trova in attesa del trasferimento.

Art. 34.

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada piu` breve.

Art. 35.

Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, fermo restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.90, n. 285, non e` soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20 e 25 del predetto D.P.R.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura recante nome e cognome del defunto.

Capitolo V

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 36.

Nessun cadavere, parti di esso od ossa umane possono essere ricevuti nel cimitero per essere inumati o tumulati se non accompagnati dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Per la tumulazione di prodotti abortivi e di feti non denunciati come nati morti occorre il permesso dell'Unità Sanitaria locale.

Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Art. 37.

Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 38.

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati, senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

Art. 39.

Il cimitero si compone:

1. di campi di inumazione;
2. di tombe o loculi individuali o a più posti (fino ad un massimo di 4);
3. di tombe di famiglia;
4. di cappelle di famiglia;
5. di ossario comune per le ossa provenienti da esumazioni;
6. di cellette ossario singole per le ossa provenienti da esumazioni;
7. di cinerario comune per le ceneri provenienti dalle cremazioni;
8. di un colombaio o nicchia per accogliere le urne con le ceneri dei cremati;
9. di una camera mortuaria.

Capitolo VI

INUMAZIONI

Art. 40.

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche del suolo ed alla profondità della falda freatica.

Art. 41.

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo per ogni campo.

Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno; il suo numero sarà riportato nell'apposito registro dei deceduti.

Art. 42.

Le fosse per le inumazioni di persone aventi più di 10 anni di età debbono avere la profondità di m. 2,00 per m. 2,20 di lunghezza e m. 0,80 di larghezza, e debbono distare almeno cm. 50 l'una dall'altra.

Le fosse per i fanciulli al di sotto degli anni 10 dovranno avere m. 2,00 di profondità, m. 1,50 di lunghezza e m. 0,50 di larghezza e distare almeno cm. 50 l'una dall'altra.

Art. 43.

Per le inumazioni in campi comuni non è tollerato l'uso dei feretri di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Art. 44.

In ogni fossa non potrà seppellirsi più di un cadavere, salvo il caso di madre e figlio morti all'atto del parto.

Art. 45.

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza.

L'operazione sarà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro.

Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita, curando che la terra prima escavata, sia pure la prima ad essere gettata nella fossa medesima.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti, preziosi, ecc.

Art. 46.

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine.

Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.

Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10.

Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio.

In caso di inadempienza, il Sindaco provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

All'infuori di quanto è indicato negli articoli precedenti e disposto nei seguenti, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 47.

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci in metallo e lapidi in cemento, pietra o marmo entro le dimensioni di cm. 140 x 60 x una altezza massima di cm. 100 (cordolo di cm. 10 + lastra tombale di cm. 10 + monumento di cm. 80).

Sopra tale monumento potrà essere indicato il nome, il cognome, l'età della persona defunta, l'anno, il mese e il giorno della morte, la fotografia , una breve epigrafe e l'indicazione di chi pone il ricordo.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di 10 anni, restano di proprietà del comune.

Art. 48.

La durata delle concessioni in campo comune è limitata ad anni 10 dalla sepoltura, ad esclusione della specifica tipologia ventennale, senza possibilità di rinnovo.

Trascorso tale termine, si procederà, previo avviso ai familiari del defunto, all'esumazione ordinaria del feretro.

Le ossa che verranno rinvenute in occasione di tali esumazioni saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierele per deporle nelle apposite cellette all'interno del cimitero.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, verranno utilizzate per nuove inumazioni.

Capitolo VII

TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 49.

Il Comune puo` porre a disposizione dei privati :

- a) aree per tombe o cappelle di famiglia.
- b) tombe o loculi individuali e a due o quattro posti (trattasi di loculi sotterranei sovrapposti, eseguiti con mattoni pieni o C.A. ed in fregio a spazio pubblico in modo da poter estrarre la salma).
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali, individuali.

Art. 50.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.1990, n.285.

Art. 51.

Le tasse di concessione riguardanti le tumulazioni di cui all'articolo 51, sono fissate con deliberazione di Consiglio Comunale.

Art. 52.

La concessione delle aree, tombe, nicchie o loculi individuali o a piu` posti di cui al precedente articolo 51 deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

Allo stesso saranno accollati gli oneri della manutenzione e conservazione in solido e decoroso stato dei manufatti.

Art. 53.

Potra` essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe o cappelle di famiglia, a tempo determinato di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati entro due anni dalla concessione, dietro autorizzazione del Sindaco, su presentazione di domanda accompagnata dal progetto particolareggiato, sentito il parere della commissione edilizia.

Prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune, sentito il parere del competente Servizio della U.S.S.L..

Art. 54.

Le tombe e le cappelle di famiglia possono essere concesse ad una famiglia con la partecipazione anche di altre famiglie.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nelle tombe di cui sopra sono compresi :

- a) gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b) i fratelli e le sorelle consanguinee;
- c) il coniuge.

Art. 55.

La durata delle concessioni per tombe o cappelle di famiglia e` di 99 anni.

Alla scadenza di tale periodo la concessione potrà essere rinnovata per ulteriori 99 anni dietro pagamento dell'importo relativo al solo terreno, in vigore all'atto del rinnovo.

In caso contrario il Comune rientrerà in possesso dell'opera, provvedendo alle esumazioni e facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, o, a richiesta degli interessati, nelle apposite cellette.

Le tombe o cappelle di famiglia rientrate in possesso del comune saranno oggetto di nuova concessione al prezzo stabilito dal Consiglio Comunale.

Art. 56.

Alla scadenza di ogni trentennio dalla concessione delle sepolture (tombe o cappelle di famiglia), gli interessati dovranno chiederne la riconferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento della tomba o della cappella.

La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.

All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi all'Albo Pretorio per rendere pubblica ragione l'azione del Comune.

Nel caso di domanda e constatata avvenuta regolare successione, la riconferma della concessione avverrà automaticamente e senza il pagamento di nessuna imposta.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza mediante avvisi scritti lasciati sul posto.

Art. 57.

Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione fra privati.

Nel caso di rinuncia o di abbandono di posti avuti in concessione, il Comune ne rientra nel pieno suo possesso ed uso, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo e nel sottosuolo, con facoltà di ulteriore concessione ad altri.

Art. 58.

Il diritto di sepoltura per i loculi/tombe individuali o le tombe a due o quattro posti è circoscritto alle sole persone per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo ed ha durata, dalla data della concessione, di anni 40, sia per le tombe a due e quattro posti, sia per i loculi/tombe individuali e di anni 30 per le cellette/ossario.

Non sono ammesse tombe a più di 4 posti, e queste ultime saranno limitate ai soli settori ad essi destinati.

Alla scadenza dei termini sopra indicati il Comune rientrerà in possesso di tali loculi/tombe individuali o tumuli, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, o, a richiesta degli interessati, nelle apposite cellette.

Alla scadenza dei termini sopra indicati è consentito il rinnovo per ulteriori anni 40 a seguito del pagamento della tariffa per i rinnovi in vigore al momento del riacquisto - ad esclusione dei loculi/tombe individuali, per le quali la concessione non può essere oggetto di rinnovo; per quanto riguarda le cellette/ossario è consentito il rinnovo per ulteriori anni 30, a partire dalla scadenza della concessione originaria.

Per le tombe a 2/4 posti, si precisa che la facoltà di rinnovo - allo scadere del quarantennio - è da intendersi per un periodo di ulteriori 40 anni, da calcolarsi a partire dalla tumulazione dell'ultima salma.

Non sono consentiti rinnovi PRIMA della scadenza di tali termini.

Indipendentemente dai termini indicati nel contratto e dal tempo trascorso dalla stipula dello stesso, l'Amministrazione Comunale rientrerà in possesso del loculo/tomba individuale o della fossa in caso di esumazione della/e salma/e in esso/a tumulata.

In questo caso è consentito il riacquisto del suddetto loculo/tomba individuale o tumulo da parte dei precedenti concessionari o dagli eredi di questi ultimi a seguito del pagamento delle seguente somme:

- loculi/tombe individuali: 100% del valore della concessione al momento del riacquisto;
- tombe a 2 posti: per ogni salma esumata a seguito del pagamento della tariffa per i rinnovi in vigore al momento del riacquisto;

- tombe a 4 posti: per ogni salma esumata a seguito del pagamento della tariffa per i rinnovi in vigore al momento del riacquisto;

Tali riacquisti comporteranno la stipula di un nuovo contratto decorrente dal momento della firma di quest'ultimo ed il relativo annullamento di tutti i contratti precedenti.

Non sono ammesse altre forme di rinnovo all'infuori di quelle stabilite dal presente articolo.

In qualsiasi caso, l'autorizzazione al rinnovo sarà rilasciata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva la facoltà o meno di applicare tale soluzione in relazione al fabbisogno del Comune.

Nel caso di rinuncia o di abbandono di posti avuti in concessione il Comune ne rientra nel pieno suo possesso con facoltà di ulteriore concessione ad altri.

Art. 59.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10.02.76, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.

Art. 60.

E' concesso ricavare una o più nicchie nei loculi o tombe a due o quattro posti per poter accogliere dei resti mortali, alle seguenti condizioni:

- a) che la posa di detti resti avvenga con stipulazione di regolare contratto a spese del richiedente e con tassa di concessione pari a quella fissata per le cellette ossario.
- b) che la durata di tale concessione scada alla stessa data della concessione originaria del loculo o tomba, qualsiasi sia la data di stipula.

Art. 61.

Sulle tombe a due e a quattro posti e' permesso il collocamento di croci, monumenti o lapidi in cemento, pietra o marmo entro le dimensioni di cm. 90 x 200 per le tombe a due posti e cm. 180 x 200 per le tombe a quattro posti, per una altezza massima di cm. 150 (cm. 10 di pietra tombale + cm. 10 di cordolo rientrante di cm. 5 lungo tutto il perimetro rispetto alla soprastante pietra tombale + cm. 130 di monumento).

Non sono ammesse strutture parzialmente o totalmente chiuse lateralmente e/o superiormente con spallette, cappelli, tetti ecc. se non di ridotte dimensioni.

Il tutto salvo particolari disposizioni stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale e comunque nel rispetto delle linee e delle tipologie esistenti in luogo.

Art. 62.

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi dovranno essere del tipo fissato dal comune e più precisamente:

Per quanto riguarda i loculi:

- Portafiori in bronzo dim. cm. H19, Largh.17, Prof.10 con raffigurazione in rilievo del volto del Cristo o della Madonna (come da fotografie di cui all'allegato A o similari);
- Portalampada in bronzo dim. cm. H22 (compresa fiamma in vetro), Largh.17 Prof. 10 con decorazione floreale in rilievo (come da fotografie di cui all'allegato A o similari);
- Fotografia/e (max. n° 2) con cornice in bronzo dim. max. cm. 10x15;
- Scritte in bronzo H4 cm. per i nomi e H3 cm. per le date;
- Targa commemorativa (eventuale, max n° 1) dim. max. cm. 13x18

Per quanto riguarda le nicchie od ossari:

- Portafiori in bronzo dim. H12, Largh.8 (come da fotografie di cui all'allegato B o similari);
- Portalampada in bronzo con fiamma in vetro dim. cm. Htot. 15, Largh.6 (come da fotografie di cui all'allegato B o similari);
- Fotografia (max n° 1) con cornice in bronzo rettangolare, ovale o tonda con ingombro max. contenuto in cm. 8x10;
- Scritte in bronzo H2 cm.

Il tutto salvo particolari disposizioni stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

10. E` comunque vietata la posa di oggetti che sporgano dal perimetro della lapide oltre i cm.

Art. 63.

Nessuna opera, anche di minima entita`, da eseguirsi su monumenti, tombe o lapidi, all'interno del Cimitero potra` essere eseguita senza l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Capitolo VIII

IMBALSAMAZIONI, CREMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 64.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo il codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione di cui sopra non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da un certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 65.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto a distinta autorizzazione del Sindaco.

Art. 66.

Le urne devono portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 67.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 68.

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario, ed inoltre saldamente chiuse ed infisse, se lasciate all'esterno, invece che riposte in appositi colombari.

Art. 69.

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 70.

Le urne cinerarie con i resti della cremazione, oltre che nel cimitero, possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o in colombari privati.

Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, destinazione stabile ed offrire garanzie contro ogni profanazione.

La consegna ad enti o famiglie si fara` constare con apposito verbale in tre originali, dei quali uno rmane nell'archivio del concessionario del crematorio, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilita` del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 71.

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorita` Giudiziaria a norma dell'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale, pubblicate con Regio Decreto 28 maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell'Unita` Sanitaria Locale, della scheda di morte di cui al capitolo I.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanita`, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al Coordinatore sanitario dell'Unita` Sanitaria Locale competente ed ad essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modifiche.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorita` Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorita` Giudiziaria.

Capitolo IX

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 72.

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

Le seconde, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o per autorizzazione del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere cremati.

Per tali esumazioni è prevista la presenza del Coordinatore Sanitario e del custode del cimitero.

Art. 73.

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, vengono regolate dal custode del cimitero, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 74.

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle nelle apposite cellette all'interno del Cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco avente le caratteristiche di cui all'articolo 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10.09.1990, n. 285.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero.

Essi rimarranno di proprietà del Comune, se non ritirati dal concessionario, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del Cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 75.

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le esumazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione.

Art. 76.

I feretri comunque estumulati devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 77.

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie o quelle dei feretri estumulati, dopo che sia stata accertata la loro completa decomposizione, devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette (ossari individuali avuti in concessione dal Comune).

Art. 78.

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco.

Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario e del custode del Cimitero.

In caso di Esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorita` Giudiziaria, il cadavere sara` trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta autorita` per meglio consurgire lo scopo delle sue ricerche di giustizia, e quelle dell'Autorita` Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 79.

Il Sindaco puo` autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati al perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede puo` farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute o, se nel caso, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Art. 80.

Se l'esumazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dal Coordinatore Sanitario, e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa a termini dell'articolo 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10.09.1990, n. 285.

Art. 81.

Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 82.

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovra` essere depositata all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 83.

E` proibita l'esumazione di salme di persone morte per malattie infettive diffuse, a meno che non siano passati due anni dalla morte e che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che puo` essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 84.

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorita` Giudiziaria, non e` permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 85.

Per eseguire una esumazione o una estumulazione dovra` tenersi calcolo del tempo in cui il feretro e` inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probalita` di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo piu` grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verra` spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo allo 0,5 %; cio` fatto, e passate le corde sotto di essa questa verra` sollevata con mezzi meccanici o manuali.

Esaminata ancora la cassa nel sotto del fondo se appena presenta segni di logoramento, essa verra` posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata.

Il trasporto verra` fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra con il feretro, la inumazione o tumulazione successiva non ha bisogno di speciali prescrizioni.

La tomba o fossa o loculo rimasto vuoto e scoperto dovra` pure essere disinfettata con acqua di calce, e con soluzione di creolina, e cosi` tutto il terreno circostante che possa avere avuto contatto con il feretro e la terra che lo circondava.

Speciale cura dovra` aversi per la disinfezione del telone cerato e del carrello di trasporto.

Tale disinfezione verra` fatta con soluzione del sublimato al 3 per mille.

I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di ugual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma.

Ogni indumento dovra` essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 86.

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interessi di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Capitolo X

NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 87.

Nel cimitero possono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita il domicilio;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone residenti nel Comune prima di essere costrette a trasferire la propria residenza presso una casa di riposo o struttura equivalente extracomunale;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10.09.90 n. 285.

Eventuali deroghe per persone non rientranti nel soprastante elenco ma che abbiano ricoperto particolari cariche (di tipo politico, religioso od altro) sul territorio del Comune potranno essere rilasciate a discrezione della Giunta Municipale.

La Giunta Municipale potrà altresì concedere eventuali ulteriori deroghe dietro presentazione di specifica istanza nella quale siano indicate idonee motivazioni.

In tal caso il ricevimento dei cadaveri dei non residenti è subordinato al pagamento delle tariffe previste al momento della richiesta con una maggiorazione del 100%.

È inoltre consentita l'inumazione in campo comune di persone non residenti e la tumulazione di resti ossei o ceneri dietro pagamento di una maggiorazione del 100% sulle tariffe in vigore al momento della richiesta di concessione.

Tali disposizioni non si applicano per le tumulazioni entro Tombe o Cappelle di Famiglia.

Art. 88.

È consentita l'assegnazione di cellette ossario a disposizione per la tumulazione di resti ossei provenienti da esumazioni ancora da effettuarsi o per la tumulazione di ceneri provenienti da cremazioni.

Art. 89.

Le sepolture private fuori dal cimitero, eventualmente autorizzate a norma degli articoli 340, 342, del T.U. della legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità come i cimiteri comuni.

Art. 90.

All'interno del cimitero non è consentito nessun tipo di spostamento di salme, ad esclusione dei seguenti casi:

- Trasferimento della salma in tomba a 2 posti già in concessione;
- Trasferimento in tomba a 4 posti, tomba o cappella di famiglia già in concessione o opportunamente acquistata;
- Avvicinamento della salma del coniuge pre-morto al loculo/tomba singola del restante coniuge, alla morte di quest'ultimo.

In quest'ultimo caso, sul costo del nuovo loculo/tomba singola acquistato/a, il Comune praticherà una riduzione pari al 50 % del valore del loculo/tomba singola lasciato/a libero/a, alle tariffe in vigore in quel momento – fermo restando la non applicabilità di tale riduzione, nel caso in cui tale spostamento avvenga tra tipologie di manufatti differenti e non equiparabili tra loro.

E' concessa la possibilità di tumulazione "provvisoria" in loculo fissato dall'Amministrazione e senza alcun onere concessorio a carico del concessionario (con esclusione dei costi di chiusura), solo nel caso in cui prima di procedere alla tumulazione "definitiva", debbano essere effettuate delle operazioni di esumazione, smantellamento e rifacimento di tomba o loculo esistente, e che le stesse non possano essere tempestivamente eseguite per motivi di carattere igienico sanitario o per cause di forza maggiore non imputabili all'Amministrazione e/o al concessionario.

Il conseguente spostamento successivo sarà disciplinato secondo quanto disposto dall'art. n. 84 - comma 1 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.

Art. 91.

E' consentito il trasferimento di una salma dal cimitero del Comune in cui e' tumulata in un altro cimitero fuori dal territorio comunale.

Qualora, per fondati motivi, tale trasferimento venga effettuato entro sei mesi dal seppellimento, l'interessato avra' diritto al rimborso del 70 % della tariffa pagata.

Art. 92.

La vigilanza sui cimiteri spetta all'Autorita' Sanitaria, esercitata dal Sindaco a mezzo del Coordinatore Sanitario.

Suo compito e' di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti cosi' generali come locali che regolano la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Il cimitero ha un custode che e' responsabile della sua buona tenuta.

Capitolo XI

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 93.

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta municipale, che saranno affisse all'ingresso del Cimitero.

Art. 94.

È vietato l'ingresso nel Cimitero con motocicli, automobili, autocarri e con qualsiasi veicolo in genere, se non per motivi di servizio.

È vietato l'ingresso nel Cimitero con biciclette.

L'ingresso al Cimitero mediante automobile o bicicletta può essere eccezionalmente autorizzato per comprovati motivi di salute del richiedente, documentati da apposita certificazione rilasciata dagli organismi preposti al riconoscimento dello stato di invalidità e, per l'autorizzazione all'ingresso in bicicletta, da semplice certificazione medica.

In tali casi l'autorizzazione all'ingresso sarà rilasciata con le seguenti modalità:

- L'accesso in auto sarà autorizzato per la sola giornata del Lunedì (con esclusione dei giorni festivi eventualmente ricadenti in tale giornata) dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
- L'accesso in bicicletta sarà consentito in tutti i giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Tali autorizzazioni avranno validità per un periodo non superiore ad un anno e, comunque, con scadenza non superiore al 31 dicembre di ogni anno.

È assolutamente vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio.

Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati da persone adulte.

È proibito l'attraversamento dei campi e delle fosse.

Il passaggio all'interno dei campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse e per la via più diretta che consenta il raggiungimento della tomba dei familiari del visitatore.

Art. 95.

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 96.

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del Cimitero.

Art. 97.

È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti sepolti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura e decorosità le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, cadessero o restassero comunque deteriorati e non potessero più essere rimessi a posto o in ordine, sarà cura del custode ritirarli e distruggerli o usarli per costruzioni nel cimitero, qualora, dietro invito del custode stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 98.

Il comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte dei concessionari.

Art. 99.

Qualunque asportazione furtiva di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata. L'asportazione furtiva dei materiali od oggetti apposti sulle tombe private non comporta comunque alcun onere risarcitorio in capo al Comune, trattandosi di oggetti di proprietà esclusiva dei privati concessionari.

È permessa l'asportazione dei materiali o degli oggetti ornamentali per eventuali opere di restauro o manutenzione ordinaria previa comunicazione agli uffici competenti.

Art. 100.

È assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 101.

È vietato a chiunque, fatta eccezione per i parenti autorizzati, per l'Autorità, e per il personale addetto al servizio o assistente, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 102.

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, accompagnato fuori.

Salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capitolo XII

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 103.

La custodia del cimitero e` affidata a personale alle dipendenze dell'Ufficio Tecnico, per quanto riguarda il servizio dei funerali e cimiteriali in genere, e del Coordinatore Sanitario, per quanto riguarda l'igiene e la sanita`

Art. 104.

Il custode del cimitero, come tale, e` incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero, nonche` la tenuta dei registri di prescrizione e la conservazione degli atti.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali annessi.

Art. 105.

Il custode del cimitero deve:

1. Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorita` Giuduziaria;
2. Segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie, tanto alla proprieta` comunale che alle concessioni private;
3. Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprieta` comunale;
4. Curare la nettezza dei viali, dei sentieri, e degli spazi fra le tombe;
5. Curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
6. Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, ecc.;
7. Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso con i documenti prescritti, a seconda del caso;
8. Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
9. Avvertire il Coordinatore Sanitario di tutte quelle necessita` che si presentassero in linea sanitaria ed eseguire tempestivamente le disposizioni che, nella sfera delle sue attribuzioni generali e specifiche, gli saranno da questi impartite.

Art. 106.

Gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica (legge 5 marzo 1963, n. 292 e D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1031).

Art. 107.

Per il Custode del Cimitero verra` stabilito dal Consiglio Comunale un salario annuo proporzionato alle sue prestazioni effettive, al trattamento dell'altro personale comunale ed agli accordi sindacali di categoria.

Capitolo XIII

CONTRAVVENZIONI

Art. 108.

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento e` soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, anorma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 603, e degli art. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capitolo XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 109.

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria 10.09.1990, n. 285 e nel T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 110.

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.

INDICE

Cap. 1	DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E RICONOSCIMENTO DEI DECESSI	Pag. 2
Cap. 2	PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	Pag. 6
Cap. 3	DISPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI	Pag. 8
Cap. 4	TRASPORTO DEI CADAVERI	Pag. 9
Cap. 5	CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO	Pag. 11
Cap. 6	INUMAZIONI	Pag. 12
Cap. 7	TUMULAZIONI (sepulture private)	Pag. 14
Cap. 8	IMBALSAMAZIONI, CREMAZIONI, AUTOPSIE	Pag. 18
Cap. 9	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	Pag. 20
Cap. 10	NORME GENERALI DI VIGILANZA	Pag. 23
Cap. 11	POLIZIA DEL CIMITERO	Pag. 25
Cap. 12	CUSTODE DEL CIMITERO E LE SUE ATTRIBUZIONI	Pag. 27
Cap. 13	CONTRAVVENZIONI	Pag. 28
Cap. 14	DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 29